



# COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica 1 – 41036 MEDOLLA

Proposta n. 1528

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONE,  
PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**N. N. 185 DEL 11/07/2024**

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO  
SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI  
MEDOLLA - L.145/2018 ART.1 COMMA 139 - CUP: J73B19000140004, CIG  
SIMOG 9410034DB3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE  
DI NEW TRUCKS S.R.L.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto che:

- il Comune di Medolla ha presentato richiesta di contributo per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della Legge 145/2018 per l'intervento di ripristino funzionale della sponda del lago sito presso l'area di riequilibrio ecologico San Matteo, per un importo complessivo di € 410.174,00;
- con Decreto 8 novembre 2021 (pubblicato G.U. n. 278 del 22 novembre 2021), a seguito della procedura di scorrimento della graduatoria, vengono assegnati al comune di Medolla i contributi richiesti;
- con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR tra cui quelle relative alla Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e dell'efficienza energetica dei comuni, all'interno del quale sono confluite le linee di

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

investimento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. Della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge 160/2019;

- a seguito della rimodulazione del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, adottata con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, gli investimenti ricadenti nella M2.C4.I. 2.2 "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*" sono stati stralciati dal Piano, tuttavia mantengono il loro finanziamento a valere sulle risorse già stanziato sul bilancio dello Stato;

Richiamate:

- la delibera n. 61 del 23/05/2019 con cui venivano approvate le linee di indirizzo per i lavori di ripristino funzionale della sponda del lago sito presso l'area di riequilibrio ecologico San Matteo, individuando nella palancolata, la soluzione ottimale e maggiormente idonea a contrastare l'instabilità della sponda, oggetto di attività franosa;
- la determina n. 222 del 06/11/2018 con cui veniva affidato l'incarico di progettazione definitivo/esecutivo per i lavori sopraccitati allo studio ISG Equipment Srls;
- la Delibera di Giunta Comunale n.71 del 30/08/2022 ad oggetto: "*Variatione compensativa tra macro aggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. n. 267/2000*";
- la Delibera di giunta comunale n. 79 del 15/09/2022 ad oggetto "*Lavori di ripristino funzionale della sponda del lago sito presso l'area di riequilibrio ecologico San Matteo di Medolla - l.145/2018 art.1 comma 139 - PNRR missione 2, componente c4, investimento 2.2 - approvazione progetto definitivo/esecutivo - CUP: J73B19000140004*" e il progetto definitivo/esecutivo ad essa allegato;
- la determina a contrarre n. 210 del 17/09/2022 con cui si è disposto di affidare l'appalto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120 del 11/09/2020, da svolgersi sul Sistema telematico messo a disposizione da Consip SpA (MEPA) oppure da Agenzia Regionale Intercent-ER (SATER), con aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 51 della D.Lgs. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, sull'importo posto a base di gara di € **301.598,43** soggetti a ribasso percentuale, oltre € **2.396,81** per oneri della sicurezza non ribassabili;
- la determina n.212 del 22/09/2022 con la quale veniva aggiudicato l'appalto dei lavori relativi ai lavori di ripristino funzionale della sponda del lago sito presso l'area di riequilibrio ecologico San Matteo, CUP: J73B19000140004, a EMILIANA ASFALTI SRL, codice fiscale 01044110367, con sede legale a San Felice sul Panaro in via Grande 770, che ha presentato la miglior offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 36, comma 9-bis, del codice, pari a 1,35%, da cui risulta un importo lavori ribassato di € 297.562,85, oltre ad € 2.396,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 299.923,66 oltre IVA di legge per € 65.983,21, per complessivi € 365.906,87;

Richiamato il Processo Verbale di Consegna lavori in via d'urgenza Prot.n. 8077/2023 del 29/07/2023 e la Scrittura Privata firmata dalle parti prot.n. 8140/2023 del 01/08/2023;

Considerato che con prot.n. 5526/2024 del 10/05/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, con la quale l'impresa appaltatrice **New Trucks S.r.l.** con sede legale in Finale Emilia (MO), via per Modena n. 109/V, Codice Fiscale 03456530363 e partita IVA n. 03456530363 i lavori sotto indicati:

- opere fognarie e scavi per un importo di € 25.000,00 oltre IVA;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

aggiudicataria con prot.nm. 5526 del 10/05/2024 e 5545 del 10/05/2024 e

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le opere appartenenti alla categoria OG3 (palancole, opere a verde, opere metalliche, opere fognarie, opere di segnaletica stradale, ecc) entro il limite di legge;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice,
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
  - contratto di subappalto;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Considerato che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Considerato inoltre che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario ha trasmesso a questa amministrazione il piano operativo di sicurezza;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Dato atto che il subappaltatore è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 ed è iscritto alla C.C.I.A.A competente e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono stati eseguiti con esito positivo;

Considerato che verranno corrisposti dal Committente i pagamenti dei lavori contabilizzati direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 13 lettera a);

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;

Richiamato l'art.1 comma 9 lett.e) della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" così come modificato dall'art.41 comma 1 lettera k) del D.Lgs.97/2016, si dichiara l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità in merito al provvedimento che si propone, come previsto all'art.6 lettera c) del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 del Comune di Medolla, approvato con delibera di Giunta Comunale n.27 del 29/4/2022;

Su proposta del Responsabile procedimento geom. Lorenzo Guagliumi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 23 comma 1 lett.b) e Art. 37, c. 1, lett. b);

Visti in particolare gli articoli da 178 a 185 del D.Lgs. n. 267/2000 concernenti le fasi dell'entrata e della spesa;

Dato atto che:

- il DUP 2024-2026 (documento unico di programmazione) è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.69 del 28/12/2023 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 8 e s.m.i;
- il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.70 del 28/12/2023 secondo quanto previsto dall'allegato n.4/1 al D.Lgs 118/2011 punto 9 e s.m.i;
- il PEG CONTABILE per l'anno 2024 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.127 del 28/12/2023;
- il Peg Descrittivo per l'anno 2024 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.18 del 12/03/2024;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il vigente Regolamento economale;

## DETERMINA

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale,

1. Di autorizzare la ditta EMILIANA ASFALTI SRL, codice fiscale 01044110367, con sede legale a San Felice sul Panaro in via Grande 770 a subappaltare all'Impresa **New Trucks S.r.l.** con sede legale in Finale Emilia (MO), via per Modena n. 109/V, Codice Fiscale 03456530363 e partita IVA

n. 03456530363 i lavori relativi alle opere fognarie e scavi per un importo di € 25.000,00, oltre IVA al 22% di € 5.500,00 e per costi totali € 30.500,00;

2. Di corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dei lavori eseguiti, previa regolare fatturazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 comma 13 lettera a;

3. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

4. Di impegnare la spesa relativa ai lavori oggetto di subappalto € **30.500,00** in favore di **New Trucks S.r.l.** con sede legale in Finale Emilia (MO), via per Modena n. 109/V, Codice Fiscale 03456530363 e partita IVA n. 03456530363, sottoimpegnando l'impegno **2024/371**, al capitolo 11840.00.04 "*Sistemazione argine lago S.Matteo*";

5. Di dare atto che il C.I.G./SIMOG attribuito dall'A.N.A.C. per l'affidamento in oggetto è il seguente: 9410034DB36 e il CUP è J73B19000140004;

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 del c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi e colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

7. Di dare atto che l'esigibilità della spesa (scadenza obbligazione) è prevista entro il 31/12/2024;

8. Di dare atto che il codice AUSA assegnato al Comune di Medolla è il seguente: 0000159532

9. Di dare atto che si è provveduto a richiedere il conto dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso come previsto art.3 Legge 136/2010 alle ditte affidatarie;

10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al funzionario del Servizio Finanziario dell'U.C.M.A.N., dott.ssa Sara Pareschi, che agisce come da provvedimento del Dirigente dell'U.C.M.A.N. Dr. Federico Pierucci prot. n. 32096 del 27.12.2023 e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
f.to GUAGLIUMI LORENZO

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to GUAGLIUMI LORENZO